

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

LNP

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) **RECLAMO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 6.000,00 “PER AVERE I SUOI SOSTENITORI, NEL CORSO DELLA GARA, LANCIATO DUE FUMOGENI NEL PROPRIO SETTORE”;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 “A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO DEL PROPRIO PRESIDENTE”,**
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo limitatamente all’ammenda di € 6.000,00 annullando la sanzione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) **RECLAMO DEL SIG. GHIRARDI TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Ghirardi Tommaso, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 10.000,00 “PER NON AVER IMPEDITO, AL TERMINE DELLA GARA, L’INGRESSO NEI LOCALI ADIBITI AGLI SPOGLIATOI DI NUMEROSE PERSONE NON AUTORIZZATE, UNA DELLE QUALI CONTESTAVA PLATEALMENTE L’OPERATO ARBITRALE CON ESPRESSIONI INGIURIOSE”;**
- **AMMENDA DI €4.000,00 “PER AVERE SUOI SOSTENITORI, AL 30° DEL SECONDO TEMPO, LANCIATO SUL TERRENO DI GIUOCO UNA BOTTIGLIETTA IN PLASTICA; ENTITÀ DELLA SANZIONE ATTENUATA EX ART. 13 COMMA 1 LETTERE B) ED E) E COMMA 2 C.G.S. PER AVERE LA SOCIETÀ CONCRETAMENTE OPERATO CON LE FORZE DELL’ORDINE A FINI PREVENTIVI; RECIDIVA”;**
- **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TROSSI FIORENZO;**
INFLITTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI DEL 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DELL’ U.S. LECCE S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/RIMINI DEL 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete